

ASSEMBLEA ORDINARIA

DI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

12 APRILE 2022

Proposta N.1 del Socio Bluebell Partners Ltd:

*“Azione di responsabilità
nei confronti
dell'ex-Presidente Alessandro Profumo
e dell'ex-Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Viola
per fatti relativi alla gestione 2012-2015
Deliberazioni inerenti e conseguenti”*

15 marzo 2022

15 marzo 2022

Signori Azionisti,

Il Socio Bluebell Partners Ltd (“**Bluebell**”), possessore di venticinque azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (“**MPS**” o la “**Banca**”) propone:

di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-direttore generale VIOLA FABRIZIO, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 (anche in concorso con altri soggetti). Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.

Si illustrano di seguito i fatti rilevanti accaduti nell'esercizio 2021 ai sensi dell'art 2393 c.c..

In data **7 aprile 2021** sono state pubblicate le motivazioni della sentenza che ha visto condannare gli ex-amministratori Alessandro Profumo (ex-Presidente) e Viola Fabrizio (ex-Amministratore Delegato e Direttore Generale) nell'ambito di un procedimento penale (955/2016 RGNR) innanzi al Tribunale di Milano che li ha riconosciuti colpevoli dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2622 del Codice Civile) in relazione alla contabilizzazione come operazioni in Titoli di Stato di due operazioni per un ammontare nominale di cinque miliardi di euro risultate essere derivati occulti (*Credit Default Swap*), con riferimento ai bilanci, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali della Banca dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 e con riferimento alla relazione semestrale al 30 giugno 2015 nonché di manipolazione del mercato (art. 185 del TUF) in relazione ai comunicati diffuse al pubblico riguardo l'approvazione dei bilanci e delle situazioni patrimoniali sopra indicati.

Il Tribunale di Milano ha emesso sentenza di condanna (la “**Sentenza**”¹) in primo grado nei confronti degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola per false comunicazioni sociali in relazione alla semestrale del 30 giugno 2015 e per manipolazione del mercato per i comunicati stampa relativi all’approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2014 e alla semestrale del 30 giugno 2015.

Sulla base di un “*granitico compendio probatorio (non valutativo)*”, la Sentenza ha permesso ai soci di MPS di apprendere che gli ex amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio sono individui caratterizzati da notevole “*pericolosità sociale*” per le condotte di “*singolare offensività*” commesse in quanto amministratori di MSP (2012-2015), colpevoli di aver attuato “*un medesimo disegno criminoso*” con una riconoscibile “*inclinazione al mendacio*”, dissimulato con condotte finalizzate ad “*offrire di sé un’immagine immacolata, provvidenziale e salvifica*” con il fine di “*vedere accresciuto (illegittimamente) il proprio personale prestigio*”. La Sentenza ha riconosciuto l’“*insidiosità del falso (perpetrato scientemente)*” nella loro funzione all’epoca dei fatti di amministratori di MPS con la “*compilazione fraudolenta dei bilanci*”. Il Tribunale di Milano, sempre per come stabilito nella Sentenza, ha riconosciuto la “*piena e consapevole adesione al piano delinquenziale*” da parte degli ex-amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio stigmatizzandone la “*gravità delle condotte (di singolare insidiosità e pure reiteratamente perpetrate)*” e la “*gravità degli addebiti (ostinatamente reiterati con le insidiose modalità descritte)*” avendo operato in “*assoluta malafede*” per trarre un “*ingiusto profitto*”. La Sentenza ha dunque permesso ai soci di apprendere che gli ex-amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio sono individui dotati di “*spiccata capacità a delinquere*”.

Più in particolare, nel corso dell’esercizio 2021, i soci hanno potuto acquisire le seguenti informazioni per come riportate nella Sentenza citata:

- “*Non v’è dubbio che le operazioni replicassero i flussi di un derivato creditizio*” (la Sentenza, p. 161) e “*si è definitivamente provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che anche il nuovo management [NDR Profumo – Viola] sapesse, da tempo, del mancato acquisto dei BTP*”

¹ Sentenza (penale) disponibile al link https://www.dropbox.com/sh/j2ksby27ielq4az/AABGkbnj0afRB_imdcQKstuLa?dl=0

- 2034 da parte di Nomura e, dunque, della fittizia compravendita simulata con la controparte giapponese, quale vuoto involucro contrattuale funzionale alla contabilizzazione dell'operazione a saldi aperti, per le ragioni ormai (ampiamente) note” (Sentenza, p. 243);
- “Come efficacemente affermato dal consulente delle parti civili [NDR Bivona], “la differenza tra negoziare un credit default swap su rischio Italia ed investire in titoli di Stato italiani (comunque finanziati, ad es. con un pronti contro termine) è la stessa che c’è tra comprare una casa (comunque finanziata, ad es. con un mutuo) e scommettere sull’andamento del mercato immobiliare”” (Sentenza, p. 187);
 - “Alla platea degli investitori venivano offerte due diverse (e contrapposte) informative. La prima chiara e d’immediata lettura, ordinatamente indicizzata (quanto agli schemi che la componevano) nonché ammantata di ogni sorta di rassicurante certificazione di bontà (come da positiva revisione dell’autorevole società incaricata e confortante relazione del collegio sindacale). La seconda incompleta (per le superiori considerazioni), relegata a mero (negletto) allegato [NDR note proforma] (privo d’idonea indicizzazione) e pure cinta da dissuasive attestazioni di scarsa affidabilità. Senonché la prima era falsa e la seconda vera” (Sentenza, p. 230, grassetto originario);
 - “In altre parole - secondo le Difese degli imputati e dell’Ente - la divulgazione di due diverse informative (di segno contrario), di cui necessariamente l’una falsa e l’altra vera (per la specularità degli alternativi approcci contabili), determinerebbe l’irrelevanza penale del fatto (per elisione della falsità o, quantomeno, dell’ingannevolezza della stessa). L’argomento risulta, a parere del Tribunale, francamente irricevibile” (Sentenza, p. 227-228);
 - “In palese violazione (rectius abuso) del documento congiunto dell’8 marzo 2013, che - premesso il baricentrico principio della prevalenza della sostanza sulla forma facoltizzava ricorso alle note esclusivamente in ipotesi di corretta contabilizzazione a saldi aperti delle operazioni strutturate (non ricorrente nel caso di specie, essendosi ampiamente dimostrata la falsità dei dati veicolati con il bilancio e gli schermi in cui lo stesso si articolava), BMPS soltanto coi prospetti pro forma ha comunicato al mercato (peraltro parzialmente) i reali impatti delle transazioni strutturate (quali derivati)” (Sentenza, p. 228);
 - “Ai sensi del citato art. 186 TUF, PROFUMO e VIOLA saranno altresì dichiarati interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nonché incapaci di

- contrattare con la pubblica amministrazione per anni due (massimo edittale che si giustifica **in considerazione della singolare offensività degli addebiti e della pericolosità sociale dei prevenuti dagli stessi evincibile**)” (Sentenza, p. 286);*
- *“Efficacemente afferma il consulente delle parti civili Bivona nell’elaborato del 10 ottobre 2019 (pag. 55), “gli amministratori non avevano alcuna facoltà di scegliere se (i) contabilizzare le operazioni come un derivato oppure (ii) contabilizzare le operazioni come operazioni separate con l’aggiunta di prospetti pro forma: se l’operazione era sotto il profilo sostanzialistico un derivato, dovevano contabilizzarla come un derivato. L’unica opzione a disposizione degli amministratori era decidere se rispettare la legge o violarla ovvero se redigere il bilancio applicando i principi contabili (IAS) oppure no, assumendosene in questo caso la responsabilità” (Sentenza, p. 115);*
 - *“È radicata convinzione del Tribunale che gli odierni imputati, ben consapevoli della vera natura delle transazioni strutturate e delle correlate immani criticità (come pure evincibile dai lacunosi, contraddittori e, dunque, ingannevoli documenti di bilancio), abbiano – con censurabile atteggiamento attendista (agevolato da un certo assenteismo istituzionale) – riproposto ... la medesima soluzione contabile adottata dal precedente management (di cui era tuttavia nota l’ispirazione illecita), per il tempo strettamente necessario a completare le procedura di autorizzazione degli ingenti aiuti di Stato (che non andava in alcun modo intralciata, considerate le già disastrose condizioni in cui versava la Banca)” (Sentenza, p. 11);*
 - ***“i fatti per cui si procede siano stati oggetto di una previsione originaria unitaria (quantomeno nelle linee essenziali) e di un medesimo disegno criminoso ...”** (Sentenza, p. 284);*
 - *“In estrema sintesi, la Banca – pur di rassicurare i soci – aveva rilasciato dichiarazioni palesemente contrarie al vero, ... Il dato pare dirimente, poiché la manipolazione decettiva delle informazioni – che preclude ogni deduzione a discarico sulla buona fede dei nuovi apicali – **disvela...l’inclinazione al mendacio del nuovo management [NDR Profumo, Viola]**, disposto all’affermazione del falso pur di preservare l’esistente” (Sentenza, p. 74);*
 - ***“il nuovo management [NDR Profumo/Viola] puntava a offrire di sé un’immagine immacolata, provvidenziale e salvifica, fondata sulla netta***

- discontinuità col passato, dal quale andavano prese le distanze, narrazione foraggiata pure dalla vulgata sul fortuito rinvenimento del Mandate Agreement, in realtà sin dal luglio 2009 oggetto di fitti carteggi tra i dipendenti della Banca” (Sentenza, p. 273);
- “V’era – quale ulteriore fine (a caratura non immediatamente patrimoniale) - l’aspirazione dei nuovi apicali [NDR Profumo, Viola] a vedere accresciuto (illegittimamente) il proprio personale prestigio, quali fautori della rinascita della Banca” (Sentenza, p. 273);
 - “È, altresì, predicabile l’intenzione d’ingannare i soci o il pubblico desumibile dall’insidiosità del falso (perpetrato scientemente) nonché dalle modalità stesse di divulgazione della contabilizzazione alternativa, integrando i prospetti pro forma il più sofisticato degli inganni (anziché un supplemento di trasparenza, come si è vanamente tentato di dimostrare)” (Sentenza, p. 273);
 - “.. piena consapevolezza (pure contrassegnata dal fine d’ingiusto profitto) sottesa alla compilazione fraudolenta dei bilanci, di cui era nota l’inevitabile diffusione al pubblico, quale prescrizione di legge... .. tale era il fine che animava il nuovo management, ossia rassicurare il mercato in vista dell’incetta di denari che si sarebbe da lì a poco perpetrata con gli aumenti di capitale” (Sentenza, p. 284);
 - “gravità delle condotte (di singolare insidiosità e pure reiteratamente perpetrate, quanto a Profumo e Viola) ...” (Sentenza, p. 284);
 - “.. gravità degli addebiti (ostinatamente reiterati con le insidiose modalità descritte) e spiccata capacità a delinquere ...” (Sentenza, p. 285);
 - “Efficacemente afferma il consulente delle parti civili Bivona nell’elaborato del 10 ottobre 2019 (pag. 55) “L’unica opzione a disposizione degli amministratori era decidere se rispettare la legge o violarla ovvero se redigere il bilancio applicando i principi contabili (LAS) oppure no, assumendosene in questo caso la responsabilità” (Sentenza, p. 115);
 - “In ordine alla componente generica del dolo, non residuano dubbi, all’esito dell’istruttoria, circa la piena consapevolezza dell’erroneità della contabilizzazione ... desumibile dal granitico compendio probatorio raccolto,

articolato in plurimi e convergenti elementi di significativa pregnanza

(Sentenza, p. 271);

- “...oscure e tortuose indicazioni fornite nelle note integrative ai bilanci 2012 e 2013, quale sterile tentativo di accreditare il falso, pure mediante deduzioni infondate” (Sentenza, p. 271);
- “è stato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, non solo che i titoli di Stato non furono mai acquistati, ma – altresì – che BMPS fosse pienamente a conoscenza della circostanza” (Sentenza, p. 272);
- “Definitiva riprova della consapevolezza in ordine al mancato acquisto dei titoli si rinviene nelle decettive risposte ai soci la circostanza – che disvela l’assoluta malafede della Banca (fondante il dolo) – appare dirimente, giacché l’esigenza del mendacio dimostra, implicitamente, la piena cognizione delle criticità di fondo della situazione sottostante” (Sentenza, p. 272);
- “Sussiste anche il fine di ingiusto profitto, principalmente in favore della Banca stessa, persa a navigare in migliori acque grazie al falso, che ne ha accresciuto la percezione di affidabilità (in termini patrimoniali, regolamentari nonché strategici, essendosi dissimulata la massiccia operatività in invendibili – e dunque ancor più rischiosi – derivati creditizi per oltre cinque miliardi di euro), in un periodo particolarmente delicato per l’Ente, ossia in pendenza dell’autorizzazione degli aiuti di Stato e nell’imminenza (e poi in costanza) di ingenti aumenti di capitale (per complessivi otto miliardi di euro)”; (Sentenza, p. 273);
- “La rappresentazione disaggregata aveva, peraltro, consentito l’indebito ripianamento di perdite per oltre un miliardo di euro (1.301.231.403 euro, per la precisione), mediante alterazione della consistenza delle riserve ...” (Sentenza, p. 279);
- “Non può, invero, dubitarsi della finalitàdi garantire a BMPS ingiusti profitti: l’alterazione dei bilanci ... rispondeva alla necessità di offrire agli investitori un più florido e rasserenante scenario societario (che ispirasse affidabilità e fiducia), in termini di patrimonio contabile e di vigilanza nonché, più in generale, di stabilità (dovendosi evitare, a ogni costo, lo svelamento dei rischi connessi alla massiccia esposizione in derivati di credito, che avrebbe esposto la Banca alle imprevedibili oscillazioni di mercato, destinate a impattare sul risultato d’esercizio)” (Sentenza, p. 290);

- *“Si dimostrerà, in particolare, la singolare concatenazione cronologica degli eventi, che ha consentito alla Banca, nell’intervallo temporale indicato, di fare incetta di liquidità (pubblica e privata) pervicacemente (e consapevolmente) indugiando nell’errore contabile”* (Sentenza, p. 231);
- *“In particolare, l’ammanto per il quale si erano chiesti aiuti di Stato ammontava a due miliardi di euro (cifra massima prevista dalla normativa interna), pari – come chiarito nelle risposte ai soci per l’assemblea del 29 aprile 2013 (all. 10.10 alla consulenza Bivona) – alla sola quota della riserva negativa AFS imputabile alle due transazioni strutturate”* (Sentenza, p. 232);
- *“Sicché non peregrina risulta la tesi del consulente delle parti civili, che intravede nella previsione del rimborso in tempi contenuti (in alternativa alla conversione in azioni delle obbligazioni) un compromesso tra istituzioni, quale precipitato della necessità di una ristrutturazione maggiormente incisiva, derivante dalla natura delle problematiche che affliggevano BMPS, dovute a un’eccessiva assunzione di rischi nonché a una cattiva gestione di attività e passività (cfr. par. 35 della decisione)’* (Sentenza, p. 236);
- *“Può, inoltre, sicuramente affermarsi che - nonostante l’esito positivo [NDR dell’autorizzazione agli Aiuti di Stato concessi dalla Commissione Europea], all’epoca per nulla scontato - fosse senz’altro preferibile non iniettare ulteriori criticità nel procedimento autorizzatorio [NDR degli Aiuti di Stato] (che già s’innestava su una situazione tutt’altro che rassereneante). Pare pertanto ragionevole sostenere che, nella valutazione prognostica del nuovo management, una variazione della contabilizzazione delle operazioni – in allora solo vagamente note alla Commissione (come emerge dal par. 16 della decisione provvisoria), almeno sino all’interlocuzione con Codacons e l’Ing. Bivona (menzionata ai parr. 34 e 35 del provvedimento definitivo) – potesse minare o, quantomeno, rendere più incerto il cammino verso l’agognata autorizzazione”* (Sentenza, p. 237);
- *“potendosi delle informazioni pro forma soltanto apprezzare l’incidenza sull’idoneità decettiva della falsa propalazione (nel caso di specie – pare doveroso anticiparlo – non elisa dalla prospettazione alternativa, per le ragioni che saranno nel prosieguo indicate)”* (Sentenza, p. 115);

- “la falsità delle informazioni rappresentate negli schemi contabili ufficiali” (Sentenza, p. 125);
- “In estrema sintesi, BMPS – in palese violazione del provvedimento di Consob (..... **ha ostinatamente perseverato nell’opaca modalità di comunicazione delle note pro forma, quale neglecto allegato in coda al bilancio. La richiesta inevasa disvela, indiscutibilmente, il fine di disorientamento del lettore (e conseguentemente inganno) da sempre perseguito da BMPS, col non chiaro e confusivo espediente dell’obliqua comunicazione degli unici dati di bilancio veri (come si dirà)**” (Sentenza, p. 129-130, grassetto originario);
- “la Banca ... ha offerto al mercato un’informazione obliqua, incompleta e capziosa” (Sentenza, p. 143);
- “È pura mistificazione rivendicare il contributo positivo al margine d’interesse fornito dalle operazioni (ovvero sostenere che le stesse fossero dei carry trade) e che tale finalità ne imponesse la rappresentazione a saldi aperti” (Sentenza, p. 183);
- “La Banca, ... tentava vanamente di sostenere la bontà del proprio operato e, nel dettaglio, la correttezza della contabilizzazione” (Sentenza, p. 174);
- “qualora la Banca avesse, sin dall’esercizio 2012, riconosciuto l’erroneità della contabilizzazione a saldi aperti, si sarebbe posto un serio problema di copertura del deficit, peraltro nella delicata fase di ricapitalizzazione (ottenuta con aiuti di Stato, ancora da approvarsi), intrapresa a seguito di rigorosa disamina delle condizioni patrimoniali dell’istituto (dal risultato tutt’altro che lusinghiero). L’omesso disvelamento del falso contabile rispondeva inoltre a ulteriori (evidenti) finalità (per nulla secondarie), ossia garantire continuità nella redazione dei bilanci (onde non iniettare aggiuntive criticità nello scenario complessivo, già sconcertante), scongiurare eventuali azioni risarcitorie da parte degli investitori (cui dunque non andavano offerti appigli) nonché, da ultimo, non recepire nelle relazioni finanziarie l’inevitabile volatilità derivante dalla valutazione al mark to market dei derivati, con imprevedibili oscillazioni del risultato d’esercizio (sempre negative negli anni precedenti, a eccezione del 2012, che alla data di approvazione del bilancio – o meglio nel febbraio 2013, quando si decise di non procedere a riclassificazione – rappresentava un caso sino ad allora isolato, che non offriva garanzia alcuna sui trend futuri di mercato)” (Sentenza, p. 194);

- *“Trova, pertanto, conferma quanto sostenuto dal consulente delle parti civili [NDR Bivona], ovvero che la contabilizzazione a saldi aperti aveva determinato l’artificiale incremento delle riserve utilizzabili per ripianare perdite, a scapito di altre riserve (quelle da valutazione) diversamente non utili allo scopo”* (Sentenza, p. 200);
- *“In altri termini, la persistente rappresentazione a saldi aperti, proprio nell’anno 2012 (all’esito del quale si decise, come ampiamente dimostrato, di perseverare nell’errore contabile), ha permesso alla Banca di neutralizzare perdite per oltre un miliardo di euro (nel dettaglio, euro 1.301.231.403). Argomento che ancor più persuade il Tribunale della **piena e consapevole adesione al piano delinquenziale** (ereditato dal precedente management), che indubbi vantaggi offriva – nell’immediato – all’istituto di credito”* (p. 225, grassetto originario) (Sentenza, p. 201);
- *“I disastrosi dati diffusi nel novembre 2015* (Sentenza, p. 207, grassetto originario);
- *“la divulgazione di due diverse letture contabili del medesimo fenomeno (ossia le transazioni strutturate), lungi dal rappresentare “un supplemento di trasparenza” (prendendo a prestito le parole dei professori Petrella e Resti), integra un confusivo e scorretto espediente di elusione dei fondamentali principi di verità e chiarezza che sottendono la redazione del bilancio.”* (Sentenza, p. 219);
- *“In altri termini, risultano inaccettabili prospettazioni ancipiti e contraddittorie, prassi che il Collegio non intende legittimare, per le inevitabili e perniciose conseguenze che ne deriverebbero, in particolare in punto di tenuta dell’intero sistema normativo che disciplina le comunicazioni sociali, giacché, oltre alla temuta deresponsabilizzazione dell’organo gestorio (dispensato dalla formulazione di un’unica e prudente valutazione), si perverrebbe alla sostanziale sterilizzazione delle reazioni ordinamentali agli illeciti contabili (assolutamente da fuggirsi). Non possono, in definitiva, avallarsi subdole strategie comunicative che, mediante precostituzione di sofisticati argomenti a discarico (da spendersi in eventuali giudizi di responsabilità, come avvenuto nel caso di specie), integrino concreto intralcio alla repressione di falsi contabili (inequivocabilmente riscontrati nei bilanci oggetto di scrutinio)”* (Sentenza, p. 220);
- *“veniva nuovamente inscenata una situazione di incertezza, dipendente da fattori estranei al management (ossia possibili ripensamenti delle competenti Autorità di Vigilanza) laddove,*

invece, non v'era dubbio alcuno sulla reale natura delle transazioni né, tantomeno, sui criteri interpretativi da applicarsi” (Sentenza, p. 238);

- *“Come efficacemente affermato dal consulente delle parti civili Ing. Bivona, non v'era il rischio di nuovi pronunciamenti sulle astratte modalità di contabilizzazione di determinate operazioni, bensì unicamente il pericolo che gli organismi competenti “si accorgessero che gli imputati falsificavano i bilanci iscrivendo investimenti inesistenti al posto di temerarie speculazioni in derivati” (Sentenza, p. 238);*
- *“Anche nella transazione con NIP [NDR Nomura] si è fallacemente ricorsi alla rappresentazione disaggregata delle pattuizioni, fondata sul fittizio acquisto del BTP 2034 (neppure oggetto di restituzione, ovviamente) e sulla vendita a pronti dello stesso (parimenti figurativa)” (Sentenza, p. 241);*
- *“nonostante ..dall'aprile 2015 ... fosse nota la pendenza di un procedimento nei confronti della Banca ..., concernente specificamente la decettiva contabilizzazione dell'operazione, ciononostante le parti indugiavano nell'errore, addirittura pretendendo [NDR che nel contratto per chiudere anzitempo l'operazione Nomura]...fosse inserita un'esplicita smentita dell'assunto accusatorio, etichettato quale colossale fraintendimento dell'operazione ... da parte della Procura di Milano (Sentenza, p. 241);*
- *“Come, in sintesi, correttamente rilevato dal consulente delle parti civili [NDR Bivona] gli accordi transattivi si fondavano sulla fraudolenta finzione che le operazioni fossero investimenti in titoli di Stato; erano stati sottoscritti nella documentata consapevolezza che ..[NDR le operazioni] fossero, diversamente, dei derivati” (Sentenza, p. 241);*
- *“Il comunicato (all. 10.9 alla consulenza Bivona) [NDR con cui la Banca nel dicembre 2015 aveva annunciato la correzione dei bilanci per tardivo impulso della CONSOB pur senza ammettere alcun illecito] integra mirabile esercizio di sofisticata retorica, mediante sapiente combinazione di suggestivi argomenti a scarico (ovviamente infondati), reiterate confortanti rassicurazioni (sull'assenza di apprezzabili conseguenze per la Banca) e maliziose reticenze” (Sentenza, p. 242);*
- *“.. si è definitivamente provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che anche il nuovo management sapesse, da tempo, del mancato acquisto dei BTP 2034 da parte di NIP e, dunque, della fittizia compravendita simulata con la controparte giapponese, quale vuoto involucro*

- contrattuale funzionale alla contabilizzazione dell'operazione a saldi aperti, per le ragioni ormai (ampiamente) note” (Sentenza, p. 243);*
- *“Tanto emerge dalla copiosa documentazione versata in atti . . . , dalle deposizioni dei testimoni escussi (tra cui il solerte Borghese, che si era persino premurato di rappresentare la circostanza ai nuovi vertici per iscritto, come da Memo Nomura del novembre 2012) nonché, infine, dalle decettive informazioni rese ai soci in occasione delle assemblee del 28 dicembre 2013 e 29 aprile 2014 (all. 10.5 e 10.6 alla consulenza Bivona), sull'effettivo ritiro dei titoli e contestuale consegna a NIP nell'esecuzione del repo (ovviamente mai avvenuti), in palese frizione con quanto realmente accaduto e noto al nuovo management (almeno dall'ottobre 2013), ossia che alla vendita e coincidente restituzione dei BTP (figurative) si era proceduto – inevitabilmente, per l'assenza a monte dei titoli – mediante regolamento su base netta (e non lorda, come suggestivamente comunicato ai soci)” (Sentenza, p. 243);*
 - *“Parimenti infedele risulta la rappresentazione di incertezze nel quadro normativo di riferimento, giacché . . . non v'erano invero lacune da colmare, sufficiente essendo la prudente e giudiziosa applicazione dei principi contabili e delle pertinenti interpretazioni già fornite . . . che diversamente BMPS ha consapevolmente deciso di violare, ricorrendo a virtuosismi retorici, fallaci ricostruzioni degli accadimenti nonché dolosi silenzi” (Sentenza, p. 243);*
 - *“adottata la contabilizzazione corretta [NDR con il Bilancio 2015], BMPS ha continuato a elaborare note pro forma sugli impatti dell'alternativa contabile, ossia . . . l'opposta rappresentazione a saldi aperti (definitivamente superata a seguito della delibera Consob del dicembre 2015), obiettivamente inutile (atteso quanto acclarato dall'Autorità di Vigilanza, che rendeva ormai indubbia la natura della transazione), quale superfetazione contabile che, lungi dall'integrare un supplemento di trasparenza (non richiesto), costituiva un vano tentativo della Banca di proiettare un'immagine di assoluta limpidezza e, al contempo, di insinuare dubbi sulla soluzione imposta da Consob (tuttavia fondata su granitiche e mai più discusse evidenze probatorie)” (Sentenza, p. 245);*
 - *“Al 19 dicembre 2013 risale l'accordo transattivo con Deutsche Bank (all. 11.6 alla consulenza Bivona), reso noto al mercato con comunicato stampa emesso in pari data (all. 11.7). Col contratto - nel quale si perseverava nella falsa prospettazione di un investimento in BTP finanziato mediante long term repo di pari durata, con l'aggiunta di un IRS a copertura del rischio di tasso. . . . Nessuna restituzione di titoli era prevista nelle pattuizioni*

transattive, a riprova dell'indisponibilità dei BTP da parte di DB che, come ormai noto, l'aveva immediatamente reimmessi nel mercato così chiudendo il repo a breve col quale se li era procurati per il tempo strettamente necessario alla stipula dei TRS (onde offrire una parvenza di verosimiglianza alla fittizia e decettiva impostazione contabile)” (Sentenza, p. 240);

- *“Il 23 settembre 2015 si è, invece, conclusa la transazione con NIP [NDR Nomura] (all. 12.4), come da comunicato stampa diffuso lo stesso giorno (all. 12.5), ossia- si badi bene in data successiva alla richiesta di rinvio a giudizio del 24 aprile 2015 (parallelo procedimento milanese) nei confronti di entrambi gli istituti di credito (quali responsabili amministrativi).....anche nella transazione con NIP si è fallacemente ricorsi alla rappresentazione disaggregata delle pattuizioni, fondata sul fittizio acquisto del BTP 2034 (neppure oggetto di restituzione, ovviamente) e sulla vendita a pronti dello stesso (parimenti figurativa) nonostante già dall'estate 2015 fosse in corso un fitto confronto con Consob avente a oggetto proprio il mancato approvvigionamento dei titoli di Stato e, dall'aprile 2015 (dunque ancor prima), fosse nota la pendenza di un procedimento nei confronti della Banca (ai sensi del d.lgs. n. 231/01), concernente specificamente la decettiva contabilizzazione dell'operazione. Ciononostante le parti indugiavano nell'errore, addirittura pretendendo NIP che nelle premesse del settlement agreement - con riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio - fosse inserita un'esplicita smentita dell'assunto accusatorio, etichettato quale colossale fraintendimento dell'operazione Alexandria da parte della Procura di Milano ("whose conclusions Nomura rejects as based in a misinterpretation of the Structured Transactions")” (Sentenza, 240-241);*

- *“Come, in sintesi, correttamente rilevato dal consulente delle parti civili (pagg. 228 ss. dell'elaborato del 10 ottobre 2019): a) gli accordi transattivi si fondavano sulla fraudolenta finzione che le operazioni fossero investimenti in titoli di Stato; b) erano stati sottoscritti nella documentata consapevolezza che Alexandria e Santorini fossero, diversamente, dei derivati (il 7 luglio 2013 NIP aveva già ammesso - e la Banca ne era a conoscenza - che la sostanza economica dell'operazione corrispondeva, "senza possibilità di contraddizione", alla vendita di un derivato creditizio, precisando di non aver mai ceduto a BMPS i titoli che la Banca continuava a iscrivere in bilancio; il 18 ottobre 2013 DB aveva già approvato la riclassificazione dell'operazione, come da rapporto degli analisti di PSP [NDR Peters Schonberger GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft] per Bafin del 31 dicembre 2014)” (Sentenza, p. 241).*

In sintesi, il Tribunale di Milano ha pertanto accertato che gli ex-amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio

In conseguenza di ciò, la Banca è stata dichiarata responsabile degli illeciti amministrativi ex D.lgs. 231/01 e condannata alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 800.000,00. La Banca, in qualità altresì di responsabile civile, è stata inoltre condannata in solido con gli ex-amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ammesse da liquidarsi in separato giudizio civile nonché al pagamento delle spese processuali. Il *petitum*, ove determinato, ammonta, con riferimento al procedimento in parola, a circa 177 milioni di euro.

A seguito della intervenuta condanna, il 5 novembre 2020 la Banca ha annunciato accantonamenti per rischi legali di circa 400 milioni di euro. I suddetti accantonamenti, con conseguente riduzione di patrimonio, riguardavano appunto i contenziosi legali aventi ad oggetto i fatti contestati agli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola nel richiamato procedimento penale.

Gli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola per il ruolo apicale rivestito, sono responsabili del perfezionamento di due accordi transattivi² conclusi nel periodo 2012-2015 con le due banche estere Deutsche Bank e Nomura con cui i derivati occulti erano stati negoziati - le due banche estere sono state anch'esse già condannate in separato procedimento penale – con questo impegnando la Banca a (i) rinunciare alle azioni risarcitorie in sede civile promosse nei confronti delle banche estere onde veder risarcito il danno che gli stessi ex-amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola avevano provveduto a quantificare nella misura complessiva di 1,2 miliardi di euro e; (ii) corrispondere complessivamente 800 milioni di euro alle due banche estere per terminare anticipatamente i derivati occulti che anche al momento della chiusura delle operazioni venivano nascosti, con questo cagionando un danno complessivo al patrimonio della Banca pari a due miliardi di euro.

² Limitatamente al solo accordo transattivo perfezionato con Deutsche Bank (dicembre 2013) per quanto riguarda l'ex-Presidente Alessandro Profumo, cessato dall'incarico ad agosto 2015

Inoltre gli accordi transattivi decisi nel 2013 (Deutsche Bank) e 2015 (Nomura) dagli ex amministratori Alessandro Profumo³ e Fabrizio Viola, contenevano clausole atte ad impedire a MPS l'esercizio dell'azione di rivalsa e regresso contro Deutsche Bank e Nomura nel caso in cui *“uno o più investitori in azioni o altri strumenti finanziari emessi da MPS promuovano, in ogni sede, giudizi risarcitori e/o restitutori fondati su contestazioni riferibili, in tutto o in parte, o collegate”*, con questo creando un insanabile pregiudizio alla Banca che oggi, a meno di promuovere azione di nullità, in forza dei suddetti contratti transattivi si vede precluso il diritto di esercitare l'azione di rivalsa e regresso contro le banche estere in caso di soccombenza nelle azioni legali promosse contro di essa.

La Banca ha sostenuto i costi per l'assistenza legale a favore degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola pari a oltre 3,3 milioni di euro a cui si aggiungono costi di consulenza tecnico-contabile di circa 700 mila euro⁴. A questi costi si aggiungono quelli di assistenza legale e tecnico-contabile a favore della Banca nei giudizi civili e penali e nelle controversie stragiudiziali che hanno come fatto-presupposto le condotte illecite degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola per come accertate dal Tribunale di Milano con la sentenza pubblicata il 7 aprile 2021.

**

Inoltre, gli ex amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio risultano indagati in un secondo procedimento (N. 33714/16 RGNR Mod. 21 e N.3502/17 RG GIP) con l'ipotesi di reato di falso in bilancio, manipolazione informativa e falso in prospetto per la falsa contabilizzazione dei crediti nel periodo 2012-2015.

Nell'ambito di questo secondo procedimento penale, in data **26 aprile 2021** è stata depositata dai periti Prof. Gaetano Bellavia e dott.ssa Fulvia Ferradini nominati dal Giudice per le Indagini Preliminari Guido Salvini (Tribunale di Milano) una consulenza tecnica nell'ambito di incidente probatorio – ovvero una perizia (la **“Perizia”**⁵) che ha valore di prova nel processo – da cui è emerso che i bilanci redatti dagli ex amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio

³ Limitatamente al solo accordo transattivo perfezionato con Deutsche Bank (dicembre 2013)

⁴ dati aggiornati al 31 dicembre 2020

⁵ Sentenza n 10748/20 tribunale di Minalo (penale) disponibile al link https://www.dropbox.com/sh/j2ksby27ielq4az/AABGkbnj0afRB_imdcQKstuLa?dl=0

erano non conformi (ovvero, più semplicemente falsi) per aver nascosto perdite su crediti. In particolare la Perizia ha accertato quanto segue:

- *“Tutti gli interventi delle Vigilanze nel tempo hanno rilevato notevolissime criticità operative nel comparto crediti comunicandole di conseguenza agli organi della Banca”;*
- *“la perdita esposta nel bilancio consolidato 2013 di € 1.438,92 milioni sale a € 4.469,00 milioni, tenuto conto di maggiori rettifiche su crediti deteriorati pari a € 3.030,08 milioni, considerate al netto dell’effetto fiscale”;*
- *“la perdita esposta nel bilancio consolidato 2014 di € 5.347,27 milioni scende ad € 2.308,35 milioni, tenuto conto di minori rettifiche su crediti deteriorati spostate all’esercizio di competenza 2013 pari a € 3.038,92 milioni, considerate al netto dell’effetto fiscale”;*
- *“l’utile esposto nel bilancio consolidato 2015 di € 389,87 milioni si tramuta in una perdita di € 4.285,27 milioni, tenuto conto di maggiori rettifiche su crediti deteriorati pari a € 4.675,14 milioni, considerate al netto dell’effetto fiscale”;*
- *“la perdita esposta nel bilancio consolidato 2016 di € 3.231,37 milioni diminuisce ad € 1.468,81 milioni, tenuto conto di minori rettifiche su crediti deteriorati spostate all’esercizio di competenza 2015 pari a € 1.762,56 milioni, considerate al netto dell’effetto fiscale ed infine”;*
- *“la perdita esposta nel bilancio consolidato 2017 di € 3.502,24 milioni diminuisce ad € 782,24 milioni, tenuto conto di minori rettifiche su crediti deteriorati spostate all’esercizio di competenza 2015 pari a € 2.720,00 milioni, considerate al netto dell’effetto fiscale”*
- *“il patrimonio netto contabile consolidato dell’esercizio 2013 di € 6.164,00 milioni diminuisce ad € 3.081,83 milioni, per effetto delle maggiori rettifiche su crediti deteriorati di competenza dell’esercizio 2013”;*
- *“il patrimonio netto contabile consolidato dell’esercizio 2014, che recepiva l’intervenuto aumento di capitale sociale del luglio 2014 per € 5 miliardi, diminuisce da € 5.989,00 milioni ad € 5.945,75 milioni, per effetto delle minori rettifiche su crediti deteriorati spostate all’esercizio di competenza 2013 pari ad € 3.038,92 milioni ...”;*
- *“il patrimonio netto contabile consolidato dell’esercizio 2015, che recepiva l’intervenuto aumento di capitale sociale del giugno 2015 per € 3 miliardi, diminuisce da € 9.623 milioni ad € 4.904,61*

milioni, per effetto delle maggiori rettifiche su crediti deteriorati di competenza dell'esercizio 2015 pari a € 4.675,14 milioni.”;

- *“il patrimonio netto contabile consolidato dell'esercizio 2016 di € 6.460,30 milioni diminuisce ad € 3.504,47 milioni, per effetto delle minori rettifiche su crediti deteriorati spostate all'esercizio di competenza 2015 ”;*

- *“è risultato che le rettifiche nette su crediti non contabilizzate per competenza negli esercizi di cui si è detto [NDR 2012-2015] per complessivi € 11.420,81 milioni, pari ad € 7.766,15 milioni al netto dell'effetto fiscale, sono di importo pressoché analogo agli intervenuti aumenti di capitale avvenuti fra il 2014 ed il 2015, ammontanti come detto ad € 8 miliardi”.*

Proposta di delibera

Il socio Bluebell Partners Ltd propone di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-Direttore Generale VIOLA FABRIZIO, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 (anche in concorso con altri soggetti).

Delibera

di autorizzare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2396, cod. civ., nonché ogni altra iniziativa opportuna (anche in via di rivalsa o regresso) nei confronti, degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO in carica al momento dell'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 ad al 30 giugno 2015 finalizzata al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non (anche di natura reputazionale), *patito e patiendo*, che la Banca dovesse subire o aver subito per effetto o in conseguenza della avvenuta violazione da parte degli anzidetti esponenti aziendali e componenti dell'organo di gestione (anche in concorso con altri soggetti) nel periodo in cui hanno rivestito le rispettive cariche, degli obblighi, per quanto di rispettiva competenza, di cui agli articoli 2381, 2391, 2391 bis, 2392

e 2396 cod. civ., nonché di ogni altra disposizione di legge o regolamentare che disciplina le regole di condotta cui gli appartenenti alla direzione generale e gli amministratori devono improntare il proprio operato, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, ivi incluso l'art. 2043 cod. civ. e, così, in via esemplificativa e non esaustiva, di tutti i danni, patrimoniali e non, anche di natura reputazionale per i fatti sopra richiamati.